

AVVISO AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

RINNOVO CONCESSIONI PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale (mecc. 2020 02966/016) del 29 dicembre 2020 si procederà al rinnovo d'ufficio sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni di posteggio per commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

Il procedimento si concluderà entro il 30 giugno 2021.

Durante le fasi del procedimento di rinnovo le concessioni attive alla data del 31 dicembre 2020 sono oggetto di una proroga tecnica sino ad avvenuto rinnovo o al diniego del rinnovo.

Il rinnovo avviene a favore del titolare dell'azienda intestataria della concessione sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I requisiti per il rinnovo sono i seguenti:

- 1) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;
 - f) non essere sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza;
 - g) non aver riportato, se si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con

sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.¹

- 2) possesso al 31 dicembre 2020 dei seguenti requisiti di professionalità, se si esercita attività di commercio di generi alimentari:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.²
- 3) sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;
- 4) iscrizione ai registri camerali entro il 30 giugno 2021 quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica³;

1 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

2 Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.

3 Il requisito dell'iscrizione camerale quale impresa attiva del titolare, nel caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte dell'affittante, può essere riottenuto entro e non oltre il 30 giugno 2021; in caso di nuovo affitto d'azienda, il requisito costituisce invece elemento essenziale per il buon esito della pratica.

- 5) assenza o rateizzazione⁴ in corso dei debiti relativi a COSAP, TARI e sanzioni amministrative definitive a ruolo per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Per conoscere e regolarizzare la propria posizione debitoria occorre rivolgersi a SORIS Spa, all'indirizzo pec: sportello@pec.soris.torino.it oppure contattare il contact center al n. 848800141, oppure prendere appuntamento on line al seguente indirizzo <https://www.soris.torino.it/cms/prenota-appuntamento>.

- 6) rispetto del limite del contemporaneo possesso di concessioni⁵. Chi si trova in situazione di esubero avrà tempo sino al 30 novembre 2021 per regolarizzarsi.

4 Fino al 30 giugno 2021, la rateazione sarà concessa da SORIS S.p.a. alle seguenti condizioni:

a) **Piano rateale Ordinario fino a Euro 20.000,00.**

Per i debiti fino a Euro 20.000,00, relativi alle persone fisiche e alle persone giuridiche, è possibile accedere ad una rateazione fino a 36 mesi previa autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le difficoltà economiche che non consentono di provvedere al pagamento nei termini.

Per accedere alla rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;
- l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00;

b) **Piano rateale Straordinario o Concordato**

Coloro che sono già decaduti da una rateazione straordinaria possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o Piano rateale concordato.

In caso di Piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica; il contribuente dovrà sottoscrivere un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provvedere contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad Euro 500,00.

L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.

Per accedere alla rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;
- l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

La durata del piano rateale non può eccedere i 36 mesi + 12 ulteriori, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 complessivi ed i 60 mesi + 12 ulteriori se superiore.

5 Se il numero complessivo dei posteggi nel mercato è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare; se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.